



SEGRETERIA DI STATO

PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,

LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 02/10/2017

IL DIRIGENTE

RELAZIONE LEGGE QUADRO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE VETERINARIE PUBBLICHE E PRIVATE E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE

La "Legge quadro in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private e delle attività connesse" origina dalla necessità di regolamentare lo svolgimento delle attività di medicina veterinaria praticate nella Repubblica di San Marino, ivi compresi l'eventuale conservazione e utilizzo di sangue, cellule e tessuti animali, e definire i requisiti autorizzativi delle strutture in cui esse vengono svolte.

La legge mira a tutelare il benessere e la salute dell'essere umano e degli animali attraverso la verifica della sicurezza delle strutture veterinarie e della qualità delle attività. Tale verifica è garantita dall'istituzione di un organismo di controllo, identificato nell'Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, che si avvale delle competenze tecniche specifiche necessarie.

L'autorizzazione delle strutture veterinarie (similmente a quanto già previsto per le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative) prevede una fase di autorizzazione alla realizzazione che, dopo il parere tecnico dell'Authority, deve essere avallata dal Congresso di Stato, e una fase di autorizzazione al funzionamento, che compete esclusivamente all'Authority. Per il mancato adempimento di quanto previsto dalla Legge in oggetto sono contemplate delle sanzioni, che vanno da pene amministrative alla sospensione dell'attività.

Significativa è inoltre la previsione di una *Verifica periodica dei requisiti autorizzativi e vigilanza*, che permetterà di monitorare costantemente lo stato delle strutture, sempre nell'ottica di una rigorosa tutela della salute umana e animale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omagnano, 20 - 47890 San Marino
info.sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883041
Fax +378 (0549) 883044



SEGRETERIA DI STATO

PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,

LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

La legge in questione verrà corredata da Decreti Delegati che daranno attuazione a vari punti dell'argomento. Sono previsti inizialmente due Decreti che tratteranno:

- L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;
- L'esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario.

Il primo prescrive i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi delle strutture che intendono svolgere attività di medicina veterinaria, ivi compresi i mezzi di soccorso veterinari; il secondo tratta il tema della medicina trasfusionale veterinaria definendo i principi, le modalità, le responsabilità di donazione, conservazione e rilascio di sangue animale.

Passando all'analisi dell'articolato, in particolare l'art. 1 sancisce la regolamentazione delle attività veterinarie al fine di tutelare il benessere e la salute degli esseri umani e degli animali e la garanzia della sicurezza delle strutture e della qualità delle attività compreso l'uso del sangue e La conservazione di sangue e tessuti.

L'art.2 identifica l'Authority quale organismo di autorizzazione ed il Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale quale struttura di vigilanza sugli animali domestici, selvaggi e sinantropi e sull'assistenza zoiatrica.

L'art.3 contiene la cornice delle deleghe dei decreti già elencati precedentemente e che dovranno prevedere i requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private e le linee guida concernenti la medicina trasfusionale in campo veterinario.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO

PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,

LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

L'art.4 fornisce le indicazioni ai soggetti che vogliono richiedere autorizzazione per realizzare, ampliare, trasformare o trasferire strutture veterinarie esplicitando la necessità per l'Authority di avere informazioni dettagliate sulle attività che si intendono effettuare, sui requisiti strutturali ed impiantistici delle strutture edilizie e dei locali in cui si intende esercitare l'attività, sull'organico professionale con relativi titoli di studio degli operatori ed organico complessivo, sulla conformità edilizia ed autorizzazioni di legge delle unità edilizie e degli impianti ed apparecchiature destinati all'attività. Sottolinea infine, che deve essere allegato l'avvio alla produzione che è rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione ISS. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l'Authority invierà il parere al Congresso di Stato.

L'art. 5 una volta terminati i lavori di allestimento della struttura i soggetti interessati devono richiedere all'Authority l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che provvederà all'effettiva verifica del rispetto dei requisiti ed entro quindici giorni rilascerà l'autorizzazione definitiva all'esercizio.

L'art. 6 descrive il contenuto dell'autorizzazione, l'art. 7 le modalità di opposizione per l'eventuale diniego dell'autorizzazione, l'art.8 le condizioni di trasmissibilità e decadenza dell'autorizzazione.

L'art.9 descrive le modalità di verifica periodica dei requisiti di legge. Le verifiche periodiche avranno una cadenza triennale previa autodichiarazione dei titolari della permanenza del possesso dei requisiti stessi. Le strutture veterinarie sono tenute a notificare all'Authority qualsiasi variazione delle attività, delle strutture o della organizzazione. L'Authority si riserverà di rilasciare o meno il nulla osta a tali modifiche.

L'art.10 declina le motivazioni e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione.

L'art. 11 fa riferimento agli oneri e l'art. 12 definisce le sanzioni.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO

PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,

LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

L'art. 13 disciplina le modalità di applicazione della legge, con particolare riferimento ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti.

L'art. 14 infine definisce i tempi di entrata in vigore della legge.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omagnano, 20 – 47890 San Marino
info-sanita@gov.sm - www.sanita.sm

Tel. +378 (0549) 883041
Fax +378 (0549) 883044